

Comune di Dipignano

Via XXIV Maggio – 87045 Dipignano – Cosenza

ORDINANZA N° 2 DEL 07/03/2024

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell'Azienda Sanitaria U.O.C. Igiene degli Alimenti di Cosenza acclarata al Prot. Gen. dell'Ente al n.1596 del 07/03/2024, con la quale è stato comunicato la non potabilità dell'acqua erogata dai fontanili pubblici alle seguenti località: Via Basso, Via Serra - Chiesa, Via Serra - Via Rossi, Incrocio Via Croci - Via Fra Benedetto.

CONSIDERATO che la suddetta nota costringe ad agire in via cautelativa, ripristinando il divieto di usare l'acqua corrente come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali per il territorio comunale servite dalla rete di approvvigionamento sopra individuata;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;


VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n., 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");

VISTI:

- il Testo Unico in materia di leggi sanitarie; - l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5 del D.M. del 2703/1991; - il D.Lgs. n. 31/2001; - gli artt. 7 e ss, Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

il **DIVIETO**, sino a nuovo ordine, alle seguenti località: Via Basso, Via Serra - Chiesa, Via Serra - Via Rossi, Incrocio Via Croci - Via Fra Benedetto dell'uso e consumo dell'acqua a scopo potabile, in particolare l'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali;



Comune di Dipignano

Via XXIV Maggio – 87045 Dipignano – Cosenza

INFORMA

che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena, nelle zone interessate, saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti.

DISPONE

che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di DIPIGNANO;
- pubblicata sul sito internet del Comune di DIPIGNANO;

nonché trasmessa all'Azienda Sanitaria U.O.S. Igiene degli Alimenti di Cosenza

La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza e competenza al Comando di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Catanzaro o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.

Dipignano, 07/03/2024



Il Sindaco
Gaetano SORCALE